

AGROVERDE FARMA S.r.l.
STATUTO

Denominazione

Art. 1) E' costituita, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 lett. E) dell'art. 22 e della legge 2 aprile 1968 n. 475 lett. D) dell'art. 9 (così come modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362) e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione comunale sotto la denominazione "**AGROVERDE FARMA S.r.l.**".

Sede

Art. 2) La società ha sede in Aprilia, Via Alcide De Gasperi n. 68.

Durata

Art. 3) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Oggetto sociale

Art. 4) La Società si propone la finalità di gestire e di condurre farmacie di cui sia titolare il Comune di Aprilia, da attuare in esecuzione ed in ottemperanza alle norme legislative richiamate al precedente Art. 1).

Pertanto, pur operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la Società trova la sua fonte anche nelle su richiamate leggi speciali, realizzandosi così una commistione tra tale disciplina e tali norme speciali, da cui scaturiscono regole di "evidenza pubblica" che determinano la scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed all'entità delle partecipazioni.

Da tale carattere della Società scaturiscono anche le clausole in appresso riportate che sono dirette a disciplinare la obbligatorietà di prestazioni accessorie a carico dei "soci privati" e la circolazione delle quote di partecipazione di cui essi sono titolari.

Art. 5) **La Società ha per oggetto le attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale del Comune di Aprilia di gestire e condurre Farmacie, ed in particolare esclusivamente:**

- a) la preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- b) il commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e prodotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.
- c) la prestazione di tutti quei servizi previsti dalle recenti norme sulla "farmacia dei servizi" complementari utili e di supporto all'attività commerciale.

Nella gestione dell'impresa la Società potrà assumere in locazione e/o in affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge. In particolare le attività di carattere finanziario non potranno essere svolte nei confronti del pubblico, né esercitate in via prevalente rispetto alle attività principali.

Capitale sociale e conferimenti.*

Art. 6) il capitale è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante conferimento di beni mobili od immobili.

Finanziamenti dei soci.

Art. 7) La società potrà acquisire dai soci versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con diritto alla restituzione delle somme versate, in conformità alle vigenti disposizioni

normative e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Alienazione di partecipazioni sociali.

Art. 8) Qualora il socio privato intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, questa dovrà previamente essere offerta dall'alienante al socio pubblico. La quota offerta, per la quale non si sia esercitato il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione è cedibile esclusivamente a farmacisti terzi (come previsto dalle normative vigenti), con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In caso di decesso del socio privato, la sue quote entreranno a far parte dell'asse ereditario con limitazioni nella successione in ragione della qualifica di titolare di una farmacia. Pertanto, l'avente causa è tenuto a cedere la partecipazione acquisita entro un anno in favore del Comune di Aprilia al corrispettivo che sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale che sarà redatta alla data di apertura della successione.

Qualora il socio pubblico intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, l'alienazione della partecipazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, e dunque con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, in casi eccezionali e a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione del socio privato.

In tal caso, individuato l'acquirente in base ai procedimenti di cui al comma precedente, il socio pubblico dovrà previamente offrire la quota in vendita al socio privato, alle stesse condizioni, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione versando nello stesso termine il prezzo, a pena di decadenza.

Prestazioni accessorie del socio privato

Art. 9) Il "socio privato" quale affidatario della conduzione della gestione del servizio di farmacia, è obbligato, ai sensi dell'articolo 2475 c.c., al compimento di prestazioni a carattere accessorio consistenti nello svolgimento della propria attività professionale nell'ambito e nell'interesse della società osservando l'orario di apertura della farmacia.

Tale attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione, e quindi con esclusione di qualsiasi controllo da parte della società, di modo che la sua prestazione è un vero e proprio conferimento di servizi che si aggiunge a quello in danaro sicché costituisce adempimento dell'obbligo sociale.

L'inadempimento alle prestazioni accessorie provocherà, a titolo di sanzione la esclusione del socio inadempiente, su deliberazione o determinazione dell'organo assembleare.

Al fine di tipizzare i comportamenti che conducono alla esclusione del "socio privato" per inadempimento, si farà riferimento essenzialmente alla efficienza, regolarità e continuità delle prestazioni con riferimento anche al risultato finale di gestione.

In caso di esclusione del socio per inadempimento delle prestazioni accessorie, le relative quote saranno liquidate dalla società sulla base di una situazione patrimoniale che sarà redatta a quell'epoca, con conseguente riduzione del capitale sociale.

Al socio escluso spetterà anche un'indennità commisurata alla durata delle prestazioni accessorie già effettuate, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre.

Al socio che effettua le prestazioni accessorie competerà un compenso commisurato alle ore di assistenza in farmacia che sarà determinato annualmente dall'assemblea.

Il socio oltre al possesso dei requisiti necessari per la gestione, ha anche l'onere per l'arredamento dei locali e di avviamento dell'attività.

Decisioni dei soci. Assemblea.

Art. 10) Le decisioni dei soci sono in ogni caso adottate con deliberazione assembleare.
L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica anche certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese o precedentemente comunicato dal socio.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico e il revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se i componenti dell'organo amministrativo o il revisore non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Organi amministrativi e di controllo

Art. 11) L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico.
L'Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge e/o statuto, sono riservati all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico può conferire ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di singoli atti o determinate categorie di atti, anche con poteri di rappresentanza, secondo quanto disposto nel successivo Art. 12)

Art. 12) All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti compete ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi ove sia loro conferita nelle forme richieste dalla legge dall'Amministratore Unico.

Art. 13) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati a un Revisore, nominato con decisione dei soci.

Il compenso previsto per la carica in oggetto è pari a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale vigente in materia con riduzione del 15% (quindici per cento).

Art. 14) E' fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Esercizi sociali e bilancio

Art. 15) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico, entro i termini di legge e con l'osservanza delle disposizioni di legge e in coerenza con la normativa attinente la finanza pubblica, procede alla compilazione del bilancio, sotto l'osservanza delle disposizioni degli art. 2423 ss. Codice Civile.

Utili

Art. 16) Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:

- * il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- * la rimanenza in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Scioglimento e liquidazione della società

Art. 17) Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le modalità di Legge.
L'assemblea delibera sulla nomina di un liquidatore e sui poteri a lui conferiti.

Direttore della Farmacia

Art. 18) Il socio privato dovrà svolgere anche le funzioni di Direttore della Farmacia, a fronte di una remunerazione stabilita nel contratto di servizio e legata al raggiungimento degli obiettivi, assumendo in prima persona tutte le responsabilità peculiari della funzione. Qualora per qualunque motivo delegasse la funzione di direttore della farmacia ad un altro farmacista estraneo alla compagne sociale dovrà farsi carico della remunerazione economica conseguente alla funzione delegata.

Scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del rapporto di servizio/scadenza della concessione

Art. 19) La risoluzione del rapporto di servizio o la scadenza della concessione amministrativa costituiscono cause di cessazione del rapporto sociale del socio privato. In tal caso, al socio pubblico (e mai alla società) è attribuito il diritto particolare di riscatto della partecipazione del socio privato, da esercitarsi nel termine di 180 giorni. I criteri di determinazione del prezzo sono quelli indicati nell'art. 2473, comma 3, cod. civ.

Qualora il socio pubblico non eserciti l'opzione nel termine anzidetto, la società deve liquidare la partecipazione del socio cessato; il suo valore è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 2473, comma 3, cod. civ. e il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2482 cod. civ.: Qualora ciò non sia possibile, la società viene posta in liquidazione.

Disposizioni finali

Art. 20) Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Codice Civile e la normativa di settore.
FIRMATO: FABRIZIO LATINI - FABIO RICCI NOTAIO - SEGUE SIGILLO.

Copia conforme all'originale su più fogli, muniti
in margine delle firme prescritte dalla legge.
Aprilia, 10 gennaio 2017

